



Tariffario dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia

MEDIAZIONE VOLONTARIA

L' **INDENNITÀ DI MEDIAZIONE** comprende le **SPESE DI AVVIO** e le **SPESE DI MEDIAZIONE**.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive relative a Raccomandate A/R per invio di comunicazioni alle parti ad opera dell'Organismo di Mediazione, come risultanti dalle contabili, ai sensi dell'art. 28, comma 3 DM 150/2023.

Le **SPESE DI AVVIO** e le **SPESE DI MEDIAZIONE** sono dovute:

- da parte istante al momento del deposito della domanda
- da parte invitata al momento del deposito dell'adesione.

SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (art. 28, comma 4 e 5 DM 150/2023)			
Valore della Lite	Spese di Avvio	Spese di Mediazione	Totale Spese per il primo incontro
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+ IVA)	€ 60,00 (+ IVA)	€ 100,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,01 e € 50.000,00	€ 75,00 (+ IVA)	€ 120,00 (+ IVA)	€ 195,00 (+ IVA)
Oltre 50.000,01 e Indeterminato	€ 110,00 (+ IVA)	€ 170,00 (+ IVA)	€ 280,00 (+ IVA)

Ai sensi dell'art. 28, comma 6, DM 150/2023 se la Mediazione si conclude al primo incontro senza accordo, sono dovuti da ciascuna Parte gli importi indicati nella Tabella di cui sopra.

ULTERIORI IMPORTI DA VERSARE A CARICO DI CIASCUNA PARTE NEI SEGUENTI CASI

(art. 30, DM 150/2023 – Valore Medio della Tabella A)

Valore della Lite	ACCORDO CONCLUSO DURANTE IL PRIMO INCONTRO (comprensivo della maggiorazione del 10%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 1 DM 150/2023.	ACCORDO CONCLUSO DAL SECONDO INCONTRO IN POI (comprensivo della maggiorazione del 25%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 2 DM 150/2023.	INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA ACCORDO: ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 3 DM 150/2023.
Fino a € 1.000,00	€ 66,00 (+ IVA)	€ 75,00 (+ IVA)	€ 60,00 (+ IVA)
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 115,50 (+ IVA)	€ 131,25 (+ IVA)	€ 105,00 (+ IVA)
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 269,50 (+ IVA)	€ 306,25 (+ IVA)	€ 245,00 (+ IVA)
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 506,00 (+ IVA)	€ 575,00 (+ IVA)	€ 460,00 (+ IVA)
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 924,00 (+ IVA)	€ 1.050,00 (+ IVA)	€ 840,00 (+ IVA)
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e/o Indeterminabile	€ 1.298,00 (+ IVA)	€ 1.475,00 (+ IVA)	€ 1.180,00 (+ IVA)
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 2.013,00 (+ IVA)	€ 2.287,50 (+ IVA)	€ 1.830,00 (+ IVA)
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 3.333,00 (+ IVA)	€ 3.787,50 (+ IVA)	€ 3.030,00 (+ IVA)
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 4.488,00 (+ IVA)	€ 5.100,00 (+ IVA)	€ 4.080,00 (+ IVA)
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 5.918,00 (+ IVA)	€ 6.725,00 (+ IVA)	€ 5.380,00 (+ IVA)
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 8.888,00 (+ IVA)	€ 10.100,00 (+ IVA)	€ 8.080,00 (+ IVA)
Oltre € 5.000.001,00	€ 11.156,25 (+ IVA)	€ 12.678,13 (+ IVA)	€ 10.142,50 (+ IVA)

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. I criteri di calcolo del valore della lite sono quelli indicati dal codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore di riferimento è indicato nella fascia tariffaria da € 50.001,00 ad € 150.000,00.

Tutte le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

CRITERIO DI PROPORZIONALITA' TARIFFE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA CONTROVERSIA		Differenza tra valore minimo e massimo del valore dello scaglione	Spese in euro		Differenza tra valore minimo e massimo dell'indennità	coefficiente
			Minimi	Massimi		
- €	1.000,00 €	1.000,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	0,08
1.001,00 €	5.000,00 €	3.999,00 €	160,00 €	290,00 €	130,00 €	0,032508127
5.001,00 €	10.000,00 €	4.999,00 €	290,00 €	440,00 €	150,00 €	0,0300060012
10.001,00 €	25.000,00 €	14.999,00 €	440,00 €	720,00 €	280,00 €	0,0186679112
25.001,00 €	50.000,00 €	24.999,00 €	720,00 €	1.200,00 €	480,00 €	0,019200768
50.001,00 €	150.000,00 €	99.999,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €	0,00300003
150.001,00 €	250.000,00 €	99.999,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	0,0100001
250.001,00 €	500.000,00 €	249.999,00 €	2.500,00 €	3.900,00 €	1.400,00 €	0,0056000224
500.001,00 €	1.500.000,00 €	999.999,00 €	3.900,00 €	4.600,00 €	700,00 €	0,0007000007
1.500.001,00 €	2.500.000,00 €	999.999,00 €	4.600,00 €	6.500,00 €	1.900,00 €	0,0019000019
2.500.001,00 €	5.000.000,00 €	2.499.999,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	0,0014000006

Esempio: Valore Controversia = € 3.500,00

Descrizione	Operazione	Risultato
1) partendo dal valore della controversia, si sottrae l'importo minimo del valore previsto per lo scaglione di riferimento dalla tabella di cui sopra	€ 3.500,00 - € 1.001,00	€ 2.499,00
2) il risultato ottenuto al punto 1) viene moltiplicato con il coefficiente dello scaglione di riferimento del valore	€ 2.499,00 * 0,032508127	€ 81,24
3) all'importo ottenuto al punto 2) si somma la tariffa minima delle spese previste dalla tabella di cui sopra per il singolo scaglione di valore	€ 81,24 + € 160,00	€ 241,24

MAGGIORAZIONI

Per i procedimenti di mediazione che non si concluderanno con esito negativo al primo incontro, saranno dovute ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE calcolate in conformità agli artt. 28, 29, 30 D.M. n. 150/2023.

ELEMENTI DI COMPLESSITA'

Ai sensi dell'art. 31 co. 3 lett. b) del D.M. 150/2023, in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi di cui alla Tabella A allegata al D.M. 150/2023, possono essere maggiorati del 10% oppure del 20%, in ragione della presenza di un elemento di complessità (10%) o più (20%) (come sotto indicato); a titolo esemplificativo:

- procedure multipartite con tre o più parti

- procedure con intervento di consulente tecnico in mediazione
- procedure con intervento di notaio
- procedure con più di tre incontri
- uno o più centri unici di interesse rappresentati da tre o più persone
- chiamata in mediazione di uno o più terzi

Le maggiorazioni indicate del 10% o del 20% si applicano a entrambe le parti in mediazione, in ragione della sussistenza di un elemento di complessità (10%) o più (20%). In ogni caso, anche in presenza di più elementi di complessità, la maggiorazione complessiva, per ciascuna parte, non può essere superiore al 20%.

CENTRO UNICO DI INTERESSI

Ai fini della corresponsione dell'indennità, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un Centro unico di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma sostanziale. E' pertanto necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi quale Centro unico di interessi. La sussistenza di un centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nella risposta della parte convenuta. In difetto di esplicite indicazioni delle parti alla Segreteria nel primo atto, la mediazione si intenderà ad ogni effetto pluriparte.

Non costituiscono Centro Unico di interessi:

- a) i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria;
- b) i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- c) i creditori o i debitori solidali o parziali;
- d) il fideiussore e il debitore principale.

CASISTICA APPLICAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIVE

RACCOMANDATE A/R, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere con pec, in base alle tariffe postali

rimborso costo fotocopie, nel caso in cui lo scambio documentale non avvenga in modalità digitale, al costo di € 0,10 + iva per ogni fotocopia

tariffa determinata in Diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari - Tabella "B" voce ALTRI ATTI - COPIA ATTI 4.1 — 0,10 €
(approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)